



CIRCOLO NAUTICO "V. MIGLIORI" ASD Riconosciuta
Lungomare Spalato 64021 Giulianova (Te)
Tel. 085.8004972
Mail. info@circolo-migliori.it

REGOLAMENTO RIMESSAGGIO A TERRA

Art. 1

Il rimessaggio di imbarcazioni all'interno del perimetro della zona retrostante della sede sociale in concessione al Circolo Nautico "V. Migliori", è consentito esclusivamente alle imbarcazioni degli associati in regola con i pagamenti.

Il periodo per il rimessaggio riferito a ciascun anno, parte dal **1 Ottobre e termina il 30 aprile**, per un periodo totale di **7 mesi**.

Art. 2

Il rimessaggio è consentito esclusivamente nella zona retrostante la sede sociale del Circolo Nautico, per imbarcazioni munite di invasature su ruote o trasportabili con il carrello motorizzato del cantiere.

Art. 3

Le **TARIFFE** per il rimessaggio sia delle imbarcazioni che per derive, invasi, gommoni, carrelli, vengono stabilite dal Consiglio Direttivo e pagate **anticipatamente** dai Soci: per l'anno in corso, a partire dal 1 Ottobre 2021, viene stabilita la tariffa mensile di **€ 8,00 al metro lineare** della imbarcazione così come risultante dai documenti ufficiali.

Art. 4

La richiesta di rimessaggio deve pervenire in forma scritta e consegnata a mano in segreteria entro il **30 settembre di ciascun anno**. Previa determinazione dell'ammontare della somma dovuta, il **socio è tenuto a consegnare un assegno non trasferibile per il pagamento del rimessaggio, con l'autorizzazione all'incasso in caso di assegnazione del posto di rimessaggio a terra**. Il Consiglio Direttivo, dopo aver compilato una graduatoria degli aventi diritto e dei soci in attesa, la comunica in Segreteria per l'assegnazione.

I Soci sono consapevoli che il periodo di durata del rimessaggio è pari a **7 mesi**, per cui la quota di rimessaggio sarà calcolata su tale periodo a prescindere dalla fruizione. Al termine dei 7 mesi e non oltre il 30 aprile di ciascun anno, l'imbarcazione dovrà essere portata fuori dal recinto a cura e spese del Socio. In caso contrario si applicherà una penale di **€ 20 al**

giorno, in ogni caso l'imbarcazione non potrà sostare oltre **15 giorni dalla data del 30 aprile**.

Il Consiglio Direttivo si riserva il diritto di limitare la durata del rimessaggio per le esigenze della attività sociale.

Art. 5

In caso di eccesso di richieste, al fine di garantire la fruizione del servizio da parte di tutti i richiedenti, verrà valutata una rotazione fra i soci richiedenti, pertanto verrà data la priorità alle imbarcazioni che non hanno usufruito del servizio negli anni precedenti. In caso di assegnazione e successiva rinuncia, il Socio rinunciataro torna in coda alla lista di attesa.

Per il caso in cui le imbarcazioni da sistemare nel rimessaggio esterno fossero in esubero rispetto alla effettiva capienza dello spazio a disposizione, il Consiglio Direttivo può riservare l'assegnazione del posto di rimessaggio a mezzo procedura di sorteggio.

Gli assegni dei soci che non risulteranno assegnatari del posto di rimessaggio, saranno immediatamente restituiti dietro semplice richiesta.

Art. 6

È fatto **DIVIETO ASSOLUTO ai Soci e ai propri delegati:**

a) di effettuare qualsiasi lavoro sulle imbarcazioni in rimessaggio (carteggiatura, applicazione dell'antivegetativa, verniciatura degli scafi o eliche, lavaggio carene e attrezzature, pulizia di sentine, riparazione carena, spandimenti di acqua, olio o sostanze in genere);

b) di sporcare e deteriorare l'area sottostante l'imbarcazione o lasciare negli spazi sottostanti la carena (cappotte, attrezzi, materiale nautico, filtri, barattoli o residui di lavorazione);

c) di lasciare sulla imbarcazione custodita a terra, personale o a mezzo delegati, per qualsiasi ragione;

d) di dotare la barca in rimessaggio di qualsiasi attrezzatura o servizio a terra, quali generatori, idropulitrici, condizionatori, o comunque qualsiasi attrezzo o macchinario che simuli la permanenza nello specifico custodia temporanea del bene;

e) di compiere qualsiasi atto che simuli il normale rimessaggio in acqua, inteso come parziale rimessa dell'imbarcazione.

La violazione delle disposizioni che precedono produrrà l'immediata **espulsione dell'imbarcazione dal rimessaggio** con la richiesta di pagamento dei danni eventualmente arrecati, oltre al deferimento del Socio inadempiente al Collegio dei Probiviri per un provvedimento disciplinare. Conseguisce anche la sospensione del diritto al rimessaggio per **2 anni**.

Art. 7

È fatto obbligo a ciascun socio che sarà assegnatario di un posto di rimessaggio, di dotarsi di una polizza assicurativa con primaria Compagnia che preveda un massimale minimo pari a **€ 2.500.000,00** per l'intero periodo di custodia della imbarcazione, e garanzia della responsabilità civile verso il Circolo e verso terzi. Detta polizza dovrà essere consegnata in Segreteria **PRIMA** del rimessaggio della imbarcazione. In assenza della polizza, non sarà possibile accedere alle operazioni di rimessaggio a terra.

A scelta del socio e in aggiunta alla predetta polizza RCT, il socio potrà liberamente stipulare una polizza casco a proprio beneficio, nella consapevolezza che il Circolo viene esonerato da ogni e qualsiasi responsabilità in riferimento alla custodia della imbarcazione nel rimessaggio a terra.

Art. 8

Nel premettere che la zona retrostante la sede sociale e adibita a rimessaggio a terra non è custodita, né servita da telecamere, elettricità, acqua o altri servizi, con la sottoscrizione del presente Regolamento il socio che effettuerà il rimessaggio a terra, è consapevole che il Circolo Nautico **non assume** alcun illimitatamente ogni onere o responsabilità riferito alla propria imbarcazione, salvo quanto espresso nei regolamenti del Circolo Nautico, per:

- a) obblighi di controllo e custodia dell'imbarcazione, poiché si dichiara accetto che la zona ove il rimessaggio viene effettuato **NON è dotata** di servizio di controllo o custodia;
- b) responsabilità per danni o danneggiamenti che dovessero verificarsi alla imbarcazione del socio in rimessaggio per qualsiasi ragione, ivi compresi lesioni, furti, danneggiamenti, atti vandalici, eventi atmosferici, per l'intero periodo di rimessaggio;
- c) responsabilità per danni o danneggiamenti che dovessero verificarsi nei riguardi di altri fruitori del Circolo Nautico per qualsiasi ragione, ivi compresi lesioni, danneggiamenti, eventi atmosferici, per l'intero periodo di rimessaggio;
- d) responsabilità per danni o danneggiamenti che dovessero verificarsi nei confronti di beni terzi estranei anche ad altri soci in rimessaggio o presenti in dipendenza del rimessaggio dell'imbarcazione, per lesioni, danneggiamenti, eventi atmosferici, per l'intero periodo del rimessaggio.

Pertanto il socio assegnatario del posto di rimessaggio a terra esonera espressamente il Circolo Nautico da ogni e qualsiasi responsabilità diretta, penale, civile e amministrativa in relazione al rimessaggio a terra della propria imbarcazione, esonero che sarà reso nei confronti del Circolo per qualsiasi danno dovesse verificarsi alla propria imbarcazione, alla struttura del Circolo, a terzi, a persone o a strutture vicine dovesse avvenire eventuali danni conseguenti al rimessaggio a terra per qualsivoglia motivo, anche accidentale.

Art. 9

Il socio è consapevole che il presente Regolamento verrà interpretato secondo i criteri dello spirito di socialità che anima il Circolo Nautico e secondo buona fede, per essersi di ciò tenuto conto per la fruizione del servizio del rimessaggio a terra delle imbarcazioni.